

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 296 del 21 dicembre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 6, comma 2, lettera c), 7, comma 2, lettera f), e 21;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2026, con la quale è stato espresso parere favorevole al Regolamento del Comitato etico per le attività di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 17 giugno 2026, con la quale è stato approvato il Regolamento del Comitato etico per le attività di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il Regolamento del Comitato etico per le attività di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Nathan Levialdi Ghiron

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 1 – Istituzione del Comitato Etico per le Attività di Ricerca

1. Ai fini della promozione e della salvaguardia dei principi etici nell'ambito delle attività di ricerca, nonché a garanzia dell'integrità della ricerca scientifica, è istituito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il Comitato Etico per le Attività di Ricerca, di seguito denominato «Comitato».
2. I componenti del Comitato, incluso il Presidente, sono scelti tra professori di ruolo ordinari o associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato di comprovata esperienza in ambito etico e scientifico, avuto riguardo alla necessità di garantire la presenza delle competenze necessarie alla valutazione etica delle attività di ricerca svolte nei diversi ambiti disciplinari dell'Ateneo.
3. Il Comitato è organo consultivo dell'Ateneo che opera esclusivamente su richiesta dell'interessato. Esso è dotato di autonomia funzionale e di giudizio e opera in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, nonché dalla normativa nazionale, europea e internazionale applicabile.
4. Il Comitato non esercita funzioni ispettive, disciplinari o sanzionatorie. I pareri resi dal Comitato hanno natura consultiva e non vincolante, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.
5. Il Comitato ispira la propria attività ai valori di indipendenza, imparzialità, interdisciplinarietà e pluralismo etico, assicurando la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Comitato è composto da 7 membri, di cui 6 in rappresentanza delle facoltà/macroaree e un componente nominato dal Rettore che assume il ruolo di Presidente.
Il DPO partecipa, senza diritto di voto, con funzioni consultive e di supporto in materia di protezione dei dati personali.
2. I componenti del Comitato, incluso il Presidente, sono scelti tra professori di ruolo ordinari o associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato di comprovata esperienza in ambito etico e scientifico, avuto riguardo alla necessità di garantire la presenza delle competenze necessarie alla valutazione etica delle attività di ricerca svolte nei diversi ambiti disciplinari dell'Ateneo.
3. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Ogni membro del Comitato deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in propria vece. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive ovvero a cinque riunioni nell'arco dell'anno solare, comporta la decadenza dall'incarico.
5. In caso di incompatibilità, conflitto di interessi o altra causa impeditiva, il componente interessato è tenuto ad astenersi e a darne tempestiva comunicazione al Presidente.

Art. 3 – Presidente

1. Il Presidente coordina i lavori del Comitato, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige le sedute e ne assicura il regolare funzionamento. Cura altresì i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con organismi etici esterni, nazionali e internazionali.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di ruolo.

Art. 4 – Durata in carica

1. I componenti del Comitato restano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina.
2. Il mandato è rinnovabile una sola volta, consecutivamente. Decorsi due mandati consecutivi, i componenti non possono essere nominati nuovamente per un periodo pari alla durata di un mandato.
3. In caso di cessazione anticipata di un componente per qualsiasi causa, il Rettore provvede alla nomina del sostituto con le stesse modalità previste per la nomina originaria. Il componente subentrante esercita le funzioni per il residuo periodo del mandato del predecessore; tale periodo non è computato ai fini del calcolo dei mandati di cui al comma precedente, salvo che esso non sia superiore alla metà della durata ordinaria del mandato.

Art. 5 – Competenze e funzioni

1. Il Comitato svolge funzioni esclusivamente consultive e propositive in materia di etica della ricerca, operando unicamente su richiesta dell'interessato. In particolare:
 - a) esprime, su richiesta dei soggetti indicati al successivo articolo 6, pareri motivati sulla conformità delle attività e progetti di ricerca, ai principi etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché alle disposizioni del Codice Etico e alla normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela dei diritti, della dignità, dell'integrità, della privacy e del benessere delle persone coinvolte nelle attività di ricerca, formulando, ove necessario, raccomandazioni o suggerimenti di modifica o integrazione;
 - b) esprime, su richiesta, pareri sulla conformità etica di attività di trasferimento tecnologico, di collaborazione con soggetti terzi e di utilizzo di tecnologie a potenziale duplice uso, civile e militare;
 - c) può promuovere, anche su iniziativa propria, lo sviluppo della cultura etica della ricerca all'interno della comunità accademica, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e aggiornamento;
 - d) collabora, ove richiesto, con gli altri organi competenti per il coordinamento delle iniziative di rilevanza etica connesse alla ricerca;
 - e) redige e presenta annualmente al Rettore e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta, sulle tematiche emerse e sulle raccomandazioni formulate.
2. Tutti i pareri resi dal Comitato hanno natura consultiva e non vincolante, e sono volti a fornire un orientamento qualificato ai richiedenti.
Il parere espresso dal Comitato non esclude eventuali responsabilità del richiedente.
3. Non rientrano nelle competenze del Comitato le valutazioni etiche riservate dalla normativa vigente ai Comitati Etici Territoriali, ai Comitati Etici a valenza nazionale, ai

Comitati Etici degli enti del Servizio Sanitario Nazionale o ad altri organismi competenti. Sono in particolare escluse le sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, le indagini cliniche su dispositivi medici, gli studi osservazionali farmacologici e ogni altra attività di ricerca per la quale la normativa europea, nazionale o regionale preveda una valutazione etica obbligatoria da parte di specifici organismi. Il parere del Comitato non sostituisce autorizzazioni, nulla osta, valutazioni privacy, pareri o approvazioni previsti da norme di legge, regolamenti, bandi o accordi convenzionali.

4. Il Comitato ha facoltà di interpellare o convocare il responsabile scientifico della ricerca oggetto di esame, nonché esperti e consulenti esterni qualificati, al fine di acquisire le informazioni e i pareri tecnici necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 6 – Soggetti legittimati alla richiesta di parere

1. Sono legittimati a richiedere parere al Comitato:

- i responsabili scientifici di progetti di ricerca, quali i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratti di ricerca previa sottoscrizione del supervisore;
- le strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti, centri di ricerca), attraverso il proprio responsabile;
- gli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il Comitato non può attivarsi d'ufficio per la valutazione etica dei singoli progetti di ricerca. La richiesta di parere costituisce presupposto necessario per l'esame da parte del Comitato.

Art. 7 – Procedura di richiesta dei pareri

1. Le richieste di parere al Comitato sono presentate esclusivamente in via telematica, mediante apposita procedura informatica predisposta dalla Direzione Sistemi Informativi dell'Ateneo.

2. Il Comitato, nella sua prima seduta ovvero ogniqualevolta ne ravvisi la necessità, predispone e aggiorna il format standardizzato cui devono conformarsi le istanze di richiesta di parere. Detto format è reso disponibile sul portale istituzionale dell'Ateneo e recepito nella procedura informatica di cui al comma 1.

3. Il format di cui al comma 2 contiene, almeno, le seguenti informazioni: l'identità del richiedente e la struttura di appartenenza; la tipologia di attività o ricerca oggetto della richiesta; gli obiettivi e la metodologia del progetto; la descrizione dei soggetti coinvolti, con specificazione delle misure adottate per garantirne il consenso informato e la tutela della riservatezza; le eventuali implicazioni in materia di trattamento di dati personali; le fonti di finanziamento e le eventuali collaborazioni con soggetti terzi; ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Comitato.

4. Alla presentazione della domanda il sistema informatico rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuta trasmissione con indicazione della data e dell'ora di ricezione, che costituisce riferimento per il calcolo dei termini procedurali.

5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria, si pronuncia con parere motivato. In caso di particolare

complessità o di necessità di acquisire informazioni integrative, tale termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni, con comunicazione motivata al richiedente. Qualora il Comitato richieda integrazioni documentali, i termini si interrompono fino al ricevimento della documentazione integrativa.

6. Le istanze incomplete o non conformi al format prescritto sono sospese. Il richiedente è invitato, con comunicazione telematica, a sanare le carenze rilevate entro il termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'istanza è archiviata.

7. Il responsabile del progetto di ricerca può essere convocato dal Comitato per un'audizione nei casi in cui la complessità della valutazione lo richieda.

Art. 8 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza mensile e, in ogni caso, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

2. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute possono tenersi in presenza ovvero in modalità telematica o mista, nel rispetto dei principi di collegialità e di partecipazione effettiva.

4. Il Comitato opererà attraverso una segreteria tecnica per le cui attività sarà nominato in qualità di responsabile un funzionario dell'Ateneo designato dal Direttore Generale, il quale svolge la fase istruttoria sulle istanze pervenute, la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni e degli atti del Comitato, nonché i rapporti con i richiedenti e con gli uffici amministrativi dell'Ateneo.

5. I verbali delle riunioni e i pareri resi dal Comitato sono conservati in apposito registro gestito dalla segreteria tecnica. I pareri sono comunicati esclusivamente al richiedente, salvo che la loro pubblicazione, previa anonimizzazione, non sia ritenuta opportuna dal Comitato a fini di orientamento generale.

6. Le modalità operative di dettaglio del funzionamento del Comitato possono essere disciplinate da apposito regolamento interno, predisposto dallo stesso Comitato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 9 – Indipendenza e conflitti di interesse

1. I componenti del Comitato agiscono in piena autonomia di giudizio e non sono soggetti ad alcuna forma di condizionamento da parte degli organi di governo dell'Ateneo o di soggetti terzi.

2. In caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il componente del Comitato è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi da qualsiasi partecipazione alla valutazione e alla decisione relative alla questione in oggetto. La dichiarazione di astensione è verbalizzata.